

Roma, 4 luglio 2023

Circolare n. 142/2023

Oggetto: Lavoro/Previdenza – Conversione in legge del decreto Lavoro – Artt. 24, 28 bis e 42 del D.L. n. 48/2023 come convertito dalla legge 3.7.2023, n. 85, su G.U. n. 153 del 3.7.2023.

In sede di conversione del *decreto Lavoro* (DL n. 48/2023) è stata ulteriormente modificata la disciplina sui contratti a termine e introdotta una parziale modifica a quella sui contratti di somministrazione di lavoro (artt. 19 e 31 del d.lgvo n. 81/2015); sono state inoltre introdotte proroghe in materia di lavoro agile mentre sono state confermate, senza sostanziali modifiche, le altre disposizioni in materia di lavoro e previdenza già previste.

Contratti a termine (art. 24, commi 1, 1 bis e 1 ter) – Ferme restando le modifiche già apportate dal decreto legge in esame alla disciplina sui contratti a termine relativamente ai contratti di durata tra i 12 e 24 mesi in sede di conversione è stato previsto che, anche per i rinnovi e non solo quindi per le proroghe, la causale è necessaria solo in caso di superamento di 12 mesi della durata complessiva del contratto (in precedenza per i rinnovi serviva sempre la causale anche se la durata era inferiore a 12 mesi). Tale regola si applica ai soli contratti stipulati dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame). Si segnala che quest'ulteriore modifica alla disciplina dei contratti a termine non impatta sul CCNL logistica, trasporto e spedizione che, come è noto, ha sempre mantenuto le causali, indipendentemente dalla durata dei contratti a termine, a fronte di un più alto utilizzo degli stessi contratti nelle singole aziende (fino ad un massimo del 35% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato contro il tetto legale del 20%).

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (art. 24, comma 1 quater) – Sono stati esclusi dal limite legale del 20% per il ricorso alla somministrazione di manodopera i lavoratori assunti con contratto di apprendistato nonché i soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati rientranti nelle categorie del Regolamento UE n. 651/2014, come individuati con apposito decreto ministeriale.

Lavoro agile per lavoratori fragili (art. 28 bis) – E' stato prorogato fino al 30 settembre 2023 (in precedenza 30 giugno) il diritto per i lavoratori fragili di cui al DM 4.2.2022 di svolgere la propria attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Lavoro agile per genitori con figli under 14 (art. 42) – E' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza 30 giugno) il diritto per i lavoratori con figli di età inferiore

a 14 anni di svolgere la propria attività in modalità agile a condizione che non vi sia nel nucleo familiare altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per cessazione o sospensione dell'attività lavorativa. In ogni caso la modalità di lavoro agile deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [113/2023](#), [54/2023](#) e [153/2018](#)

Allegato uno

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

LEGGE 3 luglio 2023, n. 85

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85, recante: «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

***** OMISSIS *****

Art. 24

Disciplina del contratto di lavoro a termine

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1.1. e' abrogato;

b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo";)

c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici)) di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:)

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".))

***** OMISSIS *****

Art. 28 - bis

Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))

***** OMISSIS *****

Art. 42

Istituzione di un Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attivita' socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attivita' a favore dei minori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta')) ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;

b) le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 31 dicembre 2023.

***** OMISSIS *****

FINE TESTO